



# ***COMUNE DI CORCIANO***

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015  
(modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2019)

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Validità del regolamento .....	3
Art. 2 – Definizioni .....	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività – Rappresentanza .....	4
<b>TITOLO II – MERCATI</b> .....	5
Art. 4 – Mercati settimanali .....	5
Art. 5 – Mercati su area privata non in disponibilità del Comune .....	6
Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi .....	6
Art. 7 – Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati .....	7
Art. 8 – Assegnazione delle concessioni nel 2017 .....	7
Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili .....	8
Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi .....	8
<b>TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE</b> .....	9
Art. 11 – Posteggi fuori mercato .....	9
Art. 12 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari .....	10
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO</b> .....	11
Art. 13 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati .....	11
Art. 14 – Registrazione delle presenze .....	11
Art. 15 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore .....	12
Art. 16 – Sperimentazione .....	12
Art. 17 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio e delle autorizzazioni .....	13
Art. 18 – Uso del posteggio .....	13
Art. 19 – Prodotti alimentari .....	14
Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione .....	15
Art. 21 – Obblighi di esposizione .....	15
<b>TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</b> .....	16
Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo .....	16
Art. 23 – Zone vietate .....	16
Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione .....	17
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	17
Art. 25 – Vigilanza e sanzioni .....	17
Art. 26 – Verifica dei pagamenti .....	17
Art. 27 – Misure di sicurezza nelle aree mercatali .....	18
Art. 28 – Elenchi, graduatorie, planimetrie .....	19
Art. 29 – Attività escluse dalla disciplina del Regolamento .....	19
Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie .....	20
Art. 31 – Rinvio .....	20

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 del Testo Unico di cui alla l.r. 13 giugno 2014, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Corciano.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili di servizio il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. I Responsabili di servizio possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - b) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio su aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, recepita dalla Regione dell'Umbria con d.g.r. 04.03.2013, n. 172;
  - c) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, “Testo unico in materia di commercio”;
  - d) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;
  - e) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - f) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 05.02.1992, n. 104;
  - g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.05.2001, n. 228;
  - h) *s.c.i.a.*, la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della l. 241/1990;

- i) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi degli articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e 36, comma 2, del Testo Unico;
- n) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- o) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

### **Art. 3 – Esercizio dell'attività – Rappresentanza**

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
  - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
  - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
  - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
  - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento;
  - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
  - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
  - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a..
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
4. La Polizia Locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.
5. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale, cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.

## TITOLO II – MERCATI

### Art. 4 – Mercati settimanali

1. Sono confermati i seguenti mercati settimanali:
  - a) **Mercato di Mantignana**, che si svolge il giorno **lunedì** di ogni settimana, nella nuova ubicazione di Piazza Ercolani e si compone di 5 posteggi, dei quali 4 destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche senza specificazione di merceologia ed 1 riservato a produttori agricoli o a soggetti disagiati o ad associazioni di commercio equo e solidale;
  - b) **Mercato di San Mariano**, che si svolge il giorno **martedì** di ogni settimana, nel piazzale del centro commerciale “Girasole” e si compone di 8 posteggi, dei quali 6 destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche senza specificazione di merceologia e 2 riservati a produttori agricoli o a soggetti disagiati o ad associazioni di commercio equo e solidale;
  - c) **Mercato di Corciano capoluogo**, che si svolge il giorno **mercoledì** di ogni settimana, presso Piazza dei Caduti e si compone di 3 posteggi, dei quali 2 destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche senza specificazione di merceologia ed 1 riservato a produttori agricoli o a soggetti disagiati o ad associazioni di commercio equo e solidale;
  - d) **Mercato di Ellera**, che si svolge il giorno **venerdì** di ogni settimana, in Piazza della Croce Rossa e si compone di 15 posteggi, dei quali 12 destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche senza specificazione di merceologia e 3 riservati a produttori agricoli o a soggetti disagiati o ad associazioni di commercio equo e solidale.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, il mercato è automaticamente anticipato al primo giorno antecedente non festivo, senza necessità di alcuna ordinanza o atto.
3. Per tutti i mercati settimanali sono stabiliti i seguenti orari:
  - a) ingresso nell’area del mercato a partire dalle ore 7.00;
  - b) inizio delle attività di vendita alle ore 7.30;
  - c) operazioni di spunta dalle ore 8:15 alle ore 8:30;
  - d) fine delle attività di vendita alle ore 14.00;
  - e) abbandono del posteggio, lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito, entro le ore 14.30.
4. La Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a disporre l’ampliamento di ciascun mercato fino ad ulteriori due posteggi, anche specificandone la merceologia, o la modifica temporanea di quanto previsto ai commi 2 e 3 in relazione ad esigenze che nel tempo si manifestassero.

## **Art. 5 – Mercati su area privata non in disponibilità del Comune**

1. L'organizzazione di mercati in area privata solo autorizzata e, pertanto, non ceduta in disponibilità del Comune è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni cumulative:
  - a) la Giunta comunale approvi lo svolgimento del mercato ed il suo regolamento che preveda, in ogni caso, la facoltà di accesso all'area da parte degli organi di vigilanza e l'assunzione di responsabilità, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, circa il corretto e regolare svolgimento;
  - b) il soggetto promotore dell'iniziativa stipuli con il Comune apposita convenzione, nella quale si specifichino le modalità di realizzazione, gli impegni delle parti ed eventuali contributi a carico del promotore medesimo.
2. Lo svolgimento della manifestazione è disciplinato dalle norme del relativo regolamento e riveste carattere privato, senza alcun onere o responsabilità del Comune, pur con la partecipazione di operatori di commercio su area pubblica.

## **Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi**

1. Nel caso in cui in un mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento del mercato, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, a parità di questa, il numero di presenze, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
3. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio, all'operatore è assegnato un nuovo posteggio libero, senza dar corso alla procedura di miglioria di cui al comma 1.
4. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39, comma 3, del Testo Unico, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.
5. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, sentiti gli operatori, può disporre, a titolo temporaneo, di

ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.

6. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

#### **Art. 7 – Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati**

1. In conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, richiamata dal Testo Unico, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati sono così prorogate di validità:
  - a) le concessioni rilasciate, oppure scadute e rinnovate, prima dell'8 maggio 2010, hanno validità fino alla naturale scadenza decennale; se tale scadenza ricade nei periodi indicati alle successive lettere b) o c) si applicano le relative proroghe rispettivamente, fino al 7 maggio o al 4 luglio, 2017;
  - b) le concessioni scadute e rinnovate, oppure rilasciate, dopo l'8 maggio 2010, sono prorogate di validità fino al 7 maggio 2017 compreso;
  - c) le concessioni aventi scadenza tra il 5 luglio 2012 ed il 4 luglio 2017 sono prorogate di validità fino al 4 luglio 2017.

#### **Art. 8 – Assegnazione delle concessioni nel 2017**

1. L'assegnazione nel 2017 dei posteggi venuti a scadenza nei mercati alle date indicate al precedente articolo 7, è effettuata sulla base del maggior punteggio complessivo risultante dai seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. L'anzianità complessiva così determinata è valutata nel seguente modo:
    1. anzianità pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti;
    2. anzianità compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale;
    3. anzianità superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale;
  - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: punti 40 a favore del soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.
2. A parità del punteggio conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1, l'assegnazione avviene per sorteggio.

3. I criteri previsti al comma 1 si applicano anche nel caso di assegnazioni di posteggio successive alla prima assegnazione, per il periodo di prima applicazione e cioè fino al 31.12.2020, termine decorso il quale non trova più applicazione il criterio di cui al comma 1, lettera b).
4. Tutte le nuove concessioni hanno validità di dodici anni dal rilascio.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non rinnovare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo, considerati prevalenti.

#### **Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili**

1. Nel caso in cui nei mercati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento siano presenti o si rendano disponibili dei posteggi, per rinuncia o revoca o comunque motivi diversi dalla naturale scadenza di cui all'articolo 7, oppure nel caso di istituzione in essi di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata con quella dell'eventuale dante causa;
  - b) sorteggio.
2. I posteggi di nuova istituzione possono essere temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati esclusivamente con concessioni temporanee (spunta) per un periodo sperimentale non superiore a dodici mesi decorso il quale la Giunta stabilisce se procedere all'assegnazione pluriennale, dando o meno priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, o sopprimerli in tutto o in parte sulla base degli esiti della sperimentazione stessa.
3. Le nuove concessioni hanno validità di **dodici** anni dal rilascio.

#### **Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuno dei comparti o delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutive non sono stati richiesti.

3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali, gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.
4. In conformità a quanto previsto dall'Intesa e riprodotto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
6. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio effettuato al loro turno.
7. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 40, comma 10, del Testo Unico avviene sulla base di bandi pubblicati sul sito istituzionale e all'albo pretorio del comune. Si applica quanto previsto ai commi da 2 a 6.

### **TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 11 – Posteggi fuori mercato**

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:

<b>Ubicazione</b>	<b>Giorni di utilizzazione</b>	<b>N. del posteggio</b>	<b>Vincoli merceologici</b>	<b>Orari</b>
Cimitero S. Mariano	Tutti	<b>1 fm</b>	Fiori, piante, accessori e piccoli articoli funerari	7.00 – 22.00
Cimitero di Capocavallo	Tutti	<b>2 fm</b>	Fiori, piante, accessori e piccoli articoli funerari	7.00 – 22.00
Cimitero di Solomeo	Tutti	<b>3 fm</b>	Fiori, piante, accessori e piccoli articoli funerari	7.00 – 22.00

2. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non occupati dai relativi titolari, né dotati di box ed altre strutture fisse, possono essere occupati temporaneamente a partire dalle ore 11.00 da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Il posteggio fuori mercato deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine dell'orario di utilizzazione.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su indicazione della Polizia Locale.
6. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche anche merceologiche per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo, attribuendo priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale della quale, a tal fine, è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. In relazione a quanto previsto all'articolo 40, comma 1, del Testo Unico alle concessioni di posteggio fuori mercato si applica la medesima disciplina delle concessioni di posteggio nei mercati.

#### **Art. 12 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari**

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio Tributi, previa apposita istanza inoltrata almeno quindici giorni prima, può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo delle Aree tecniche interessate e della Polizia Locale, nonché dell'Ufficio Commercio anche circa eventuali vincoli merceologici da disporre.
2. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per il posteggio.
3. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
4. La Giunta comunale può impartire indicazioni e direttive per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO**

### **Art. 13 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati**

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture, attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati;
  - b) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
  - c) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa;
  - d) sorteggio.
2. I posteggi riservati a soggetti specifici o a determinate merceologie che risultassero non assegnati per assenza di chi ne avrebbe diritto, sono assegnati agli altri operatori sulla base dei criteri di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1.
3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (spunta) avviene a cura della Polizia Locale.

### **Art. 14 – Registrazione delle presenze**

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. È considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).
2. La presenza effettiva nei mercati o nelle fiere si acquisisce con l'intera partecipazione ad esse, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di vigilanza consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni soli che ne facciano richiesta in presenza di comprovati motivi.
3. Gli organi di Polizia Locale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentono l'abbandono anticipato del mercato.

4. Sono considerate assenze giustificate quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati, alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'assenza. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. La rilevazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale, che invia le presenze medesime all'Ufficio Commercio al fine della tenuta delle relative graduatorie e del loro aggiornamento per ciascuna edizione dei mercati.

#### **Art. 15 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore**

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza, dandone avviso agli operatori.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.
3. Al trasferimento del mercato, alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

#### **Art. 16 – Sperimentazione**

1. La Giunta comunale è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale nuovi mercati e fiere o disporre lo spostamento a titolo sperimentale di mercati e fiere esistenti. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Decorso un periodo massimo di un anno dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione definitiva.

2. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che la dispone, costituisce il primo titolo di priorità per chi vi ha partecipato nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva della manifestazione; a tal fine dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Art. 17 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio e delle autorizzazioni**

1. Le concessioni vengono revocate e le relative autorizzazioni sono dichiarate decadute nel caso di cui al successivo art. 26 comma 1 del presente Regolamento (mancato pagamento).
2. Le concessioni di posteggio e le relative autorizzazioni decadono nel caso previsto dall'articolo 46, comma 3 del Testo Unico (irregolarità contributiva).
3. Le autorizzazioni decadono altresì nei casi previsti all'articolo 47 comma 1 del Testo Unico.
4. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
5. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

#### **Art. 18 – Uso del posteggio**

1. Il concessionario del posteggio, o rappresentante di cui all'articolo 3, deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato e sempre che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 13, comma 3.
3. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
5. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
6. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere fissata nel posteggio.

7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso, all'occorrenza, di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
8. È fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
9. È vietato, nelle fiere e nei mercati:
  - a) effettuare la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
  - b) l'ingresso, senza permesso del Comune, di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto diverso dagli operatori espressamente ammessi;
  - c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo, compresa la modalità delle statue umane;
  - d) fare volantinaggio di carattere politico o sindacale;
  - e) fermare gli avventori per interviste, sondaggi, dimostrazioni e proposte commerciali.
10. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
11. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.

## **Art. 19 – Prodotti alimentari**

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
  - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
  - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.), qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.

#### **Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione**

1. È consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Corpo di Polizia Locale.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

#### **Art. 21 – Obblighi di esposizione**

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. È ammesso apporre un unico cartello per più prodotti, anche diversi, venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. È fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

## TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come ribadito dalla Risoluzione Ministeriale 06.02.2014 n. 20439, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza e comunque per non più di un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo di sosta, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata e nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, ultimo periodo del Testo Unico, i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti un altro operatore.
3. Per medesimo punto si intende una ubicazione ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri dall'ubicazione dell'operatore già presente. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.

### Art. 23 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
  - a) lungo il Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, comprese le piazzole di sosta;
  - b) ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si stia svolgendo una fiera o un mercato (durante lo svolgimento);
  - c) nelle vie, piazze e aree sterrati – il divieto si applica per il solo settore merceologico alimentare;
  - d) nelle seguenti vie o piazze:
    1. Via P. Nervi;
    2. Via Martiri dei Lager;
    3. Via L. Jotti detta Nilde Iotti;
    4. Via A. Gramsci nel tratto dal confine con il territorio del Comune di Perugia sino alla rotonda che incrocia con Via F. Turati;
  - e) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.
2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

## **Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione**

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, così come modificato dall'art. 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010, il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluente sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento.
3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Corciano, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 – Vigilanza e sanzioni**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta al Corpo di Polizia Locale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 57 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione di ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2, è punita, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

### **Art. 26 – Verifica dei pagamenti**

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno gli uffici competenti del Comune verificano l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento:
  - a) attivano tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme dovute;
  - b) procedono, previo avvio del procedimento e ricorrendo i presupposti del regolamento comunale in materia, alla revoca della concessione di posteggio;

- c) procedono contestualmente, previo avvio del procedimento e assegnato un termine per eventuali controdeduzioni, a dichiarare l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione amministrativa relativa.
2. In caso di omesso o irregolare pagamento da parte di operatori "spuntisti" è ad essi interdetto l'ingresso nei mercati per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.

#### **Art. 27 – Misure di sicurezza nelle aree mercatali**

1. In conformità a quanto indicato alla lettera B) delle Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati sulle aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi di cui alla nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014, le stesse, aventi natura di raccomandazione, si applicano ai seguenti ambiti:
1. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati o fiere o di trasferimento dei medesimi, non avente carattere temporaneo, nella scelta della localizzazione le raccomandazioni di cui al comma 1 sono rispettate il più possibile, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi disponibili e dei livelli di rischio.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi di operatori su aree pubbliche che fanno uso di GPL o di altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, sono trasferiti d'ufficio nelle aree esterne all'area mercatale in ubicazioni che garantiscano sufficiente sicurezza ed accessibilità dei mezzi di soccorso in caso di incendio.
4. Qualora non sia possibile lo spostamento di cui al comma 3, i posteggi sono soppressi d'ufficio, salvo rinuncia dell'operatore all'uso di apparecchiature indicate come pericolose nelle raccomandazioni di cui al comma 1.
5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Area Lavori Pubblici individua per ciascun mercato quali posteggi possono essere assegnati in concessione temporanea (spunta) ad operatori che fanno uso di GPL o delle altre attrezzature di cottura, preparazione o riscaldamento indicate al comma 1. Tali posteggi saranno indicati nelle planimetrie.

6. Con riferimento a quanto indicato alla lettera E, punto 1, delle Raccomandazioni di cui al comma 1, sono individuati i seguenti accessi dalla pubblica via, aventi le caratteristiche tecniche che sono previste per i soli punti di accesso alle aree mercatali:
  - a) **Mercato di Mantignana, Piazza Ercolani;**
  - b) **Mercato di San Mariano, Via Aldo Moro;**
  - c) **Mercato di Corciano Capoluogo, Corso Cardinale Rotelli;**
  - d) **Mercato di Ellera, Via Gramsci.**
7. Nelle ipotesi di cessazione, per rinuncia, decadenza o altra causa, di concessioni di posteggio nei mercati, la Polizia Locale e l'Area Lavori Pubblici valutano l'opportunità di disporre la soppressione, per motivi di maggiore tutela della sicurezza in relazione alle condizioni previste alla lettera E, punto 2, delle Raccomandazioni di cui al comma 1, per la circolazione all'interno dell'area mercatale.
8. Gli operatori sono tenuti, per quanto di loro responsabilità e competenza, al rispetto delle disposizioni contenute nelle Raccomandazioni di cui al comma 1.

#### **Art. 28 – Elenchi, graduatorie, planimetrie**

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dall'Ufficio Commercio e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
2. Le planimetrie, che non fanno parte del presente regolamento, sono aggiornate entro centoventi giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono aggiornate a cura dell'Area Lavori Pubblici del Comune e sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le planimetrie riportano graficamente per ogni mercato: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi (che vengono anche individuati con idonea segnalazione a terra) e quanto altro previsto dalle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno di cui al precedente art. 27 comma 1.

#### **Art. 29 – Attività escluse dalla disciplina del Regolamento**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
  - b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la comunicazione di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
  - c) alle "Fiere, mostre e esposizioni" di cui al Titolo III del Testo Unico.

### **Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/10/2001. Rimangono in vigore le sole planimetrie allegate alla medesima deliberazione, esclusivamente sino all'adempimento di quanto previsto al precedente art. 28 comma 2.
2. Le concessioni di posteggio già rilasciate e vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le vecchie collocazioni del mercato di Mantignana e, per i posteggi ricollocati del mercato di Ellera, rimangono valide anche nella nuova collocazione, sino alla loro naturale scadenza.
3. In conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 845, punto 7, i procedimenti di accertamento della regolarità contributiva e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti sono sospesi fino a nuova indicazione della Regione.

### **Art. 31 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ed al Testo Unico di cui alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.